



CITTÀ DI CORBETTA

REGOLAMENTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 13.4.2016

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 1 commi 142,143,144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 2 – Fissazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef è fissata con deliberazione da parte degli organi competenti, entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti (attualmente fra 0 e 0,8%).

1. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti. Potrà essere variata anche l'eventuale esenzione entro predeterminati limiti di reddito.

2. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

3. In assenza di Deliberazione, si applica la disciplina stabilita per l'anno precedente (sia per quanto riguarda l'aliquota che l'eventuale fascia di esenzione).

Articolo 3 – Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune di Corbetta alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 4 Definizione di reddito imponibile - Criterio di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili eventualmente riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui dell'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 5 – Esenzioni

1. I redditi complessivi da pensione, da lavoro dipendente e quelli assimilati da lavoro dipendente, sono esentati in misura pari a quanto stabilito dal presente Regolamento.

1. L'esenzione dei redditi è stabilita in funzione dell'aliquota applicata:

✓ aliquota sino allo 0,50%: nessuna esenzione;

✓ aliquota oltre lo 0,50%: esenzione dei redditi sino ad Euro 10.000.

2. Per i redditi complessivi inferiori od uguali al limite di esenzione, l'aliquota da applicare è pari a zero. Per i redditi complessivi superiori al limite di esenzione, l'addizionale Comunale è dovuta dal contribuente sull'intero reddito imponibile, con applicazione dell'aliquota stabilita per l'anno di riferimento.

3. In assenza di Deliberazione, si applicano le esenzioni eventualmente stabilite per l'anno precedente.

Articolo 6 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, in particolare l'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 come modificato dall'art. 1 commi 142,143,144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.